

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE  
OCCASIONALE  
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)**

Tra

**COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA**

**Servizio "Servizi Sociali - Intercultura"**

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, C.F. e P.IVA 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, della dr.ssa Germana Corradini, Dirigente del Servizio "Servizi Sociali-Intercultura

(di seguito indicato come "Committente")

e

**Prof. Mauro Magatti**

nato a   CORNE  , il   5. 10. 67   residente a in Via   '   . 7

C.F.   MCTNLA60E05C933Y    
(di seguito indicato come "Collaboratore")

Premesso che:

- il Comune di Reggio – Servizio Servizi Sociali-Intercultura - ha organizzato nelle giornate del 7 e 8 novembre 2018 un convegno dal titolo "*Quel Comune senso del sociale - Visioni e condivisioni per costruire azioni generative nelle quotidianità' territoriali*";
- nella mattina di giovedì 8 novembre c/o Teatro Ariosto è organizzata una tavola rotonda coordinata da ANCI che vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali a cui seguiranno interventi di esperti nelle tematiche affrontate nel convegno nonché interlocutori di altre discipline per un confronto da diversi punti di vista;
- tra queste figure è stato invitato il Prof. Mauro Magatti, Sociologo ed economista, professore ordinario in Sociologia generale all'Università Cattolica di Milano, che per la sua preparazione ed esperienza offre un importante contributo al dibattito;

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1   RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti

del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

#### **ART. 2 \_ OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Intervento quale relatore al convegno - nella mattina dell'8 novembre 2018 c/o Teatro Ariosto - sul tema \_\_\_\_\_ nell'ambito del convegno *Quel Comune senso del sociale - Visioni e condivisioni per costruire azioni generative nelle quotidianità territoriali*"

#### **ART. 3 \_ MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia intellettuale, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi.

La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Collaboratore, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportuna, in vista della data prescelta.

Si dà atto che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Il Collaboratore nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

Il Collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

#### **ART. 4 \_ PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia/Servizio Servizi Sociali-Intercultura.

#### **ART. 5 \_ RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

#### **ART. 6 \_ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE**

Il collaboratore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (**vedi Allegato D**).

Il collaboratore dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di

conflitto di interesse (vedi Allegato D).

#### **ART. 7 \_ DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico avrà inizio il giorno **8 novembre** e terminerà il **giorno 8 novembre 2018**.

#### **ART. 8 \_ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le parti convengono che il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi € **1.000,00** (*dicesi euro mille/00*) al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di nota di debito regolarmente annullata con imposta di bollo da € 2,00 a carico del Collaboratore, in unica soluzione al compimento della prestazione richiesta.

La cifra pattuita sarà comprensiva di eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio, che saranno pertanto a carico collaboratore anche per quanto riguarda eventuali prenotazioni degli stessi servizi succitati.

Il Collaboratore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% (aliquota attualmente in vigore) all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il Collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alla scadenza e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44, comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente; a tal fine il Collaboratore dovrà presentare apposita dichiarazione circa il raggiungimento o meno della soglia di € 5.000,00.

Il Collaboratore dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

L'ammontare sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare nota debito da parte del Collaboratore, da intestare al Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n.1, 42121 R.E., c.f./p.iva 00145920351, e sarà pagato tramite bonifico bancario/postale entro 60 gg. dal ricevimento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il Collaboratore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 9 \_ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La mancata esecuzione della prestazione oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Collaboratore inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impegnando l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Collaboratore possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Collaboratore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva

l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

#### **ART. 10 \_ RECESSO**

Il Committente si riserva il diritto di revocare, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il Collaboratore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 10 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Collaboratore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

#### **ART. 11 \_ ACCORDI PRECEDENTI**

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono [0522/456111](tel:0522456111) è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente stipula e gestione del contratto di conferimento d'incarico, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel [051/6338800](tel:0516338800) email:[dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it)

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura. La firma in calce al curriculum varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della presente procedura.

La privacy policy del comune di Reggio Emilia è consultabile al seguente link:

<http://www.municipio.re.it/privacy>

#### **ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Fanno carico al Collaboratore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

#### **ART. 14 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, Titolo II, Capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Collaboratore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

La Dirigente del Servizio  
Servizi Sociali - Intercultura

Il Professionista incaricato

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of connected loops and a final flourish.

